



PROCEDURA APERTA PER FORNITURA DI GAS NATURALE 6

ALLEGATO 3
CAPITOLATO TECNICO

PREMESSA

L'Agenzia Intercent-ER ha pubblicato una procedura di gara per la fornitura di gas naturale alla quale potranno aderire le Amministrazioni indicate all'articolo 2.

Il presente Capitolato Tecnico descrive le condizioni minime che il Fornitore deve rispettare nel corso dello svolgimento delle attività funzionali alla fornitura di gas naturale di cui all'articolo 2 per l'anno termico 2014/2015 a favore delle Amministrazioni che aderiscono alla Convenzione stipulata tra il Fornitore stesso e l'Agenzia Intercent ER.

Di seguito sono riportati alcuni indicatori afferenti alla precedente Convenzione (anno termico 2013/2014):

- Amministrazioni aderenti: 54
- Pdr gestiti: 1303
- Quantitativi ordinato in Sm³: 10.643.714

Si evidenzia che le suddette informazioni hanno carattere puramente indicativo. L'offerta deve essere, quindi, formulata sulla base dei quantitativi riportati nell'Allegato 2 Schema Offerta Economica

ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI

Nell'ambito del presente Capitolato si applicano le seguenti definizioni.

Intercent•ER: Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici con sede legale in Bologna, Via Aldo Moro, 38.

Capitolato tecnico: presente Atto, nonché i documenti ivi richiamati.

Fornitore: Operatore di mercato che risulterà aggiudicatario della fornitura.

Amministrazioni: le Amministrazioni, diverse dalle Aziende Sanitarie, che intendono utilizzare la Convenzione stipulata tra Intercent-ER e il Fornitore nel periodo della sua validità ed efficacia.

Ordinativo di Fornitura (i.e. contratto): il documento con il quale le Amministrazioni comunicano la volontà di approvvigionarsi di gas naturale, impegnando il Fornitore all'esecuzione della prestazione richiesta.

Data di attivazione della fornitura: data di inizio di erogazione del gas naturale, coincidente, salvo diversa data concordata tra le parti, con il primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura nel caso in cui l'Ordinativo giunga al domicilio del Fornitore entro il 20

del mese ovvero il primo giorno del terzo mese successivo alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura nel caso in cui l'Ordinativo giunga al domicilio del Fornitore dopo il 20 del mese.

AEEG: Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas. Autorità indipendente istituita con la legge 14 novembre 1995, n. 481.

Gruppo di Misura: "gruppo di misura" è la parte dell'impianto di alimentazione del cliente finale che serve per l'intercettazione, per la misura del gas e per il collegamento all'impianto interno del cliente finale; è comprensivo di un eventuale correttore dei volumi misurati.

Punto di interconnessione: punto di interconnessione tra due impianti di distribuzione gestiti da imprese distributrici diverse.

Punto di riconsegna dell'impianto di distribuzione o punto di riconsegna (PdR): punto di confine tra l'impianto di distribuzione e l'impianto del cliente finale, dove l'impresa distributtrice riconsegna il gas per la fornitura al cliente finale.

Gas naturale: miscela di idrocarburi, composta principalmente da metano e in misura minore da etano, propano ed idrocarburi superiori. Il gas naturale immesso nelle rete dei metanodotti deve rispettare gli standard di qualità previsti dall'AEEG.

Sm³: è un'unità di misura impiegata per misurare la quantità di gas a condizioni standard di temperatura e pressione, vale a dire 15 °C di temperatura e 1,01325 bar di pressione.

PCS: è il potere calorifico superiore del gas di riferimento, pari a 38,52 MJ/m³.

Coefficiente "C": coefficiente di correzione dei volumi che riporta i volumi consumati dai PdR, calcolati come differenza tra l'ultima lettura e la lettura precedente, alle "condizioni standard".

TIVG: testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (Allegato A Delibera AEEG 64/09) e s.m.i..

ARTICOLO 2 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La gara ha per oggetto la fornitura di gas naturale presso i *PdR* per le Amministrazioni delle Regione di cui all'art. 19 comma 5 della l.r. n. 11/2004, diverse dalle Aziende Sanitarie, per un quantitativo massimo pari a 10.695.000 Sm³ nel corso della durata della Convenzione (vedi Art. 3).

Tutte le forniture di gas sono caratterizzate dalla *non interrompibilità* della fornitura.

L'indicazione dei *PdR* e i relativi consumi saranno comunicati dalle Amministrazioni al Fornitore al momento della emissione degli Ordinativi di Fornitura.

ARTICOLO 3 - DURATA

La durata della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura è determinata come segue:

- a. la Convenzione avrà durata dalla sottoscrizione al **30 aprile 2015**. Resta inteso che per durata della Convenzione si intende il periodo entro il quale le Amministrazioni contraenti possono emettere Ordinativi di Fornitura vale a dire stipulare contratti con il Fornitore;
- b. gli Ordinativi di Fornitura avranno durata fino al **30 settembre 2015**.

ARTICOLO 4 - ORDINATIVI DI FORNITURA E FATTURAZIONE

Il rapporto contrattuale tra le parti sarà disciplinato da specifici Ordinativi di Fornitura secondo le condizioni di cui al presente Capitolato e di tutti i documenti di gara.

ARTICOLO 5 - ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA

Gli Ordinativi di Fornitura, comprensivi dell'indicazione dei relativi *PdR*, dovranno essere inviati secondo quanto previsto nell'Allegato 4 Schema di Convenzione, unitamente ad un'autocertificazione dei consumi dell'anno precedente relativi ai *PdR* oggetto dell'Ordinativo di Fornitura.

Il Fornitore si impegna a fornire il gas naturale dal primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura se trasmessi entro il 20 del mese, ovvero il primo giorno del terzo mese successivo alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura qualora trasmessi al Fornitore dopo il 20 del mese, salvo diversa data concordata tra le parti. In ogni caso la fornitura dovrà essere attivata solo il primo giorno solare del mese.

Qualora, alla Data di Attivazione della fornitura, l'Amministrazione Contraente non avesse ottenuto la disdetta del precedente contratto di fornitura di gas naturale per cause non attribuibili al Fornitore, il relativo Ordinativo di Fornitura non avrà validità ed il Fornitore non dovrà darvi esecuzione, avvisando immediatamente l'Amministrazione ed assistendola, ove possibile, nella predisposizione di un nuovo Ordinativo di Fornitura.

ARTICOLO 6 - PREZZI DI FORNITURA

Il prezzo sarà fisso e monomio. Le Amministrazioni, per ogni *PdR*, pagheranno mensilmente al Fornitore per ogni metro cubo prelevato il prezzo risultante dalla seguente formula:

$$P = CV$$

La Componente CV rimarrà, pertanto, fissa per tutta la durata dell'Ordinativo di fornitura.

La Componente CV sarà adeguata mensilmente in proporzione al valore misurato del PCS comunicato dal trasportatore/distributore secondo la seguente formula:

$CV \text{ da applicare} = CV : 38,52 \text{ MJ/m}^3 \times \text{PCS comunicato dal trasportatore/distributore}$

La Componente CV sarà applicata ai volumi prelevati, trasformati in Sm^3 tramite l'impiego del coefficiente C stabilito dalla delibera AEEG 159/08 e s.m.i..

Il corrispettivo si intende comprensivo delle seguenti componenti di cui all'art. 5.1 del TIVG:

- componente relativa ai costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso;
- componente relativa ai costi delle attività connesse all'approvvigionamento all'ingrosso;
- componente relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio;
- componente relativa al servizio di trasporto;
- componente per la gradualità nell'applicazione della riforma delle condizioni economiche del servizio di tutela;
- componente relativa agli oneri aggiuntivi.

Rimangono totalmente a carico delle Amministrazioni i costi per il servizio di distribuzione ed eventuali relativi oneri come previsti dalla normativa vigente, l'eventuale contributo sociale, le imposte e le addizionali previste dalla normativa vigente.

ARTICOLO 7 – PENALI A CARICO DELLE AMMINISTRAZIONI

Non sono previste penali a carico delle Amministrazioni.

Non dovranno in ogni caso essere applicate penali o conguagli per superamento della capacità giornaliera, per volumi annui minori o superiori di quelli previsti, per rapporto tra prelievi invernali e prelievi annui superiori a quelli previsti.

ARTICOLO 8 – QUALITA' DELLA FORNITURA

Il Fornitore dovrà eseguire la fornitura di gas presso i punti di riconsegna (*PdR*), garantendo e mettendo a disposizione tutto il gas necessario, durante l'intero periodo di fornitura.

Il Fornitore non è responsabile dei disservizi e delle interruzioni del servizio di fornitura qualora tale responsabilità sia attribuibile al distributore.

In caso di disservizi e di interruzioni del servizio di fornitura il Fornitore si attiverà per ripristinare, nel limite delle proprie competenze, il servizio.

ARTICOLO 9 - NUOVI PUNTI DI RICONSEGNA

Tutte le condizioni contrattuali dovranno essere applicabili anche ad ulteriori punti di riconsegna (*PdR*), che le Amministrazioni ritenessero conveniente aggiungere a quelle già conferite. Il Fornitore si impegna ad attivare la fornitura secondo quanto previsto all'articolo 5.

ARTICOLO 10 – FATTURAZIONE E REPORTISTICA

La fatturazione dovrà avvenire mensilmente per tutti i *PdR* e potrà avvenire, anche, mediante fatture in acconto. Per i punti con un prelievo annuale superiore a 100.000 Sm³ dovranno essere effettuate almeno tre letture l'anno mentre per gli altri punti almeno due l'anno e, in entrambi i casi, dovranno essere emesse le corrispondenti fatture a saldo. E' consentita l'autolettura dei consumi.

Ogni fattura relativa ai singoli *PdR* riporterà tutti gli oneri della fornitura.

Ogni fattura relativa ai singoli *PdR* delle Amministrazioni dovrà esser conforme al presente Capitolato e alla normativa vigente e dovrà contenere il dettaglio dei costi della distribuzione locale.

Il Fornitore si impegna a trasmettere mensilmente a ciascuna Amministrazione Contraente e all'Agenzia un Report formulato sulla base dell'Allegato 5 Report mensile.

ARTICOLO 11 - ADEGUAMENTO DI DIRITTO DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI

Le parti convengono che le clausole contrattuali saranno adeguate di diritto secondo le disposizioni che l'AEEG dovesse rendere obbligatorie. Tali disposizioni, in caso di conflitto, prevarranno sulle rimanenti disposizioni contrattuali in essere.

ARTICOLO 12 - RESPONSABILE DELLA FORNITURA

In caso di aggiudicazione, il Fornitore dovrà nominare un Responsabile della Fornitura, fornendo nominativo, indirizzo, numero telefonico, numero di fax, numero di cellulare e indirizzo di posta elettronica, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

Il Responsabile della Fornitura sarà referente nei confronti dell'Agenzia e delle Amministrazioni degli adempimenti contrattuali derivanti dalla Convenzione e dagli Ordinatori di fornitura.

ARTICOLO 13 – DATI DI SINTESI

Il Fornitore ha l'obbligo di trasmettere all'Amministrazione Contraente il documento Allegato 6 Dati di sintesi completo di tutte le informazioni nello stesso riportate e contenente i dati di fornitura dall'attivazione del servizio e fino al 30 settembre 2015 (termine dell'ordinativo di fornitura), comprensivo di eventuali conguagli, entro il 31 gennaio 2016, pena l'applicazione delle penali di cui all'Allegato 4 Schema di Convenzione.